



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana Umbria
Sede di Firenze

Firenze, 28/11/2019
Prot.n. 2019/2575

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA, SUDDIVISA IN SETTE LOTTI – LOTTI 1, 2, 3, 5, 6 E 7 – CIG 771902983C, 7719187A9E, 77192216AE, 7719289EC9, 7719307DA4, 7719326D52

In virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione nr 85 prot.n. 2019/1537/DIR, nonché in ragione dell'importo dell'appalto, giusta delega del Direttore dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2018/17454/DIR del 05/12/2018;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 2018/2506/RI del 10/12/2018 è stata indetta una procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello stato ubicati nelle regioni toscana e umbria, suddivisa in sette lotti;
- con il Bando pubblicato sulla GUEE n. 2018/S 242-552968 del 15/12/2018, sulla GURI n. 148 del 19.12.2018 e su due quotidiani nazionali e due locali individuati in ragione del luogo di esecuzione del contratto, è stata avviata la procedura aperta in oggetto, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 22/02/2019 ore 12:00;
- nella prima seduta pubblica del 25/02/2019, giusto verbale n.1, è stato dato atto della avvenuta ricezione entro il termine ultimo di presentazione delle offerte relative a ciascun lotto;
- ad oggi, relativamente alla procedura di gara di cui trattasi, risultano già disposte le aggiudicazioni relative ai lotti 1, 2 e 6, giusta determinazione prot.n. 2019/2498 del 13/11/2019, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia nella sezione della gara in argomento, le cui risultanze sono state ritualmente notificate ai concorrenti in graduatoria e la cui efficacia è subordinata alle verifiche di legge;
- l'operatore economico RTP AICE Consulting S.r.l. (mandataria) e Studio GAIA, GAIA Servizi S.n.c., Benigniengineering s.r.l., Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello e Ing. Francesco Del Viva (mandanti) ha partecipato a tutti i lotti oggetto dell'appalto;
- ultimate le attività di competenza della commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 19/11/2019, giusto verbale n. 14, a conclusione delle attività relative alla valutazione delle offerte di cui al **lotto 3**, ha formulato la seguente graduatoria, evidenziando l'anomalia dell'offerta presentata dal miglior offerente, RTP AICE Consulting S.r.l. (mandataria) primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice Appalti:

Lotto 3			
GRADUATORIA FINALE			
N. graduatoria	Operatore	Punteggio	Anomalia



1	RTP AICE CONSULTING	90,42	Si
2	RTP POLITECNICA INGEGNERIA	87,41	Si
3	RTP SPI srl	86,82	No
4	RTP INNOVATIONS	86,63	Si
5	RTP SIDOTI ENGINEERING srl	86,21	Si
6	RTP SPIBS SRL	85,05	Si
7	RTP STUDIO ASSOCIATO PACI	79,62	No
8	RTP VIA INGEGNERIA s.r.l.	78,51	No
9	RTP MARCO PERONI	74,80	No
10	RTP CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL	74,04	No
11	RTP S2R s.r.l.	69,35	No
12	RTP TPC PROGETTI	67,94	No
13	VIA INGEGNERIA SRL	79,49	No

- nell'ambito del lotto 3 il precitato operatore economico, primo in graduatoria, ha proposto un ribasso del 48% ed una riduzione temporale del 20% sui 168 giorni *ab origine* stimati;
- nei lotti soprasoglia comunitaria oggetto di gara il RTP AICE Consulting S.r.l. (mandataria) e Studio GAIA, GAIA Servizi S.n.c., Benigniengineering s.r.l., Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello e Ing. Francesco Del Viva (mandanti) ha indicato la medesima terna dei subappaltatori, composta da Laboratorio Delta srl, Laboratorio Sigma srl e Laboratorio Tecnoprove Srl;
- la procedura di gara in argomento è stata infatti pubblicata in vigenza dell'obbligo di cui all'art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, *ratione temporis* applicabile;
- ai sensi del par. 9 "Subappalto" del disciplinare e dell'art.80 comma 5 del D.lgs. 50/2016, nella formulazione vigente all'epoca di indizione della procedura di gara, costituisce causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti generali, ad eccezione di quelli di cui al comma 4 dell'art. 80, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna;
- questa Stazione Appaltante, nelle more dell'avvio della verifica di congruità dell'offerta relativa al lotto 3 a seguito delle risultanze di cui al verbale n. 14 della commissione giudicatrice, è venuta a conoscenza dell'intervenuta esclusione del concorrente RTP Aice Consulting srl (mandataria), sebbene costituito con una diversa compagine, da analoga procedura di gara indetta dall'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, la quale con provvedimento prot.n. 2019/2019/17798 del 07/11/2019 ha dichiarato l'inefficacia dell'aggiudicazione proprio in ragione della riscontrata sussistenza di condanne penali non dichiarate in capo al legale rappresentante del laboratorio Tecnoprove Srl e all'amministratore del laboratorio Delta srl, non risultando i reati riscontrati formalmente estinti;
- per ragioni di semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa è stato quindi tempestivamente acquisito il casellario giudiziale del legale rappresentante del laboratorio Tecnoprove Srl e dell'amministratore del laboratorio Delta srl, da cui sono emerse condanne penali non dichiarate in sede di partecipazione rilevanti ai fini dell'art. 80 comma 5 lett.a) e c) del codice Appalti;
- nello specifico, i precitati subappaltatori in sede di DGUE e di chiarazione integrativa di cui all'allegato III hanno espressamente attestato di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 co.5 lett.a), b) e f-bis) del Codice Appalti;
- questa Stazione Appaltante ha potuto verificare che il TAR Calabria con sentenze n. 1835, 1836 e 1837 depositate il 04/11/2019 ha rigettato il ricorso proposto da altro operatore economico partecipante alla procedura dell'Audit sismico, indetta dalla Direzione Regionale Calabria, avverso il provvedimento di esclusione dalla stessa disposto, in ragione della riscontrata sussistenza di condanne penali non dichiarate a carico del legale rappresentante del

Laboratorio Tecnoprove srl, facente parte, anche in quel caso, della terna dei subappaltatori indicata dal concorrente;

- il TAR Calabria con le predette sentenze ha statuito che *“la condanna rilevante in quanto espressione di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 è quella relativa a qualsiasi condotta legata all’esercizio dell’attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo (cfr. Cons. Stato, III, 5 settembre 2017, n. 4192), non esclusi, evidentemente, i reati ambientali (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6529). Peraltro, l’invocato limite temporale di cui all’art. 80, comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016 non risulta applicabile alla fattispecie, essendo piuttosto la norma dedicata a limitare, una volta comminata da una stazione appaltante l’esclusione per i casi di sentenza penale o di grave illecito professionale, la durata interdittiva di tale esclusione nelle gare successive. Va poi precisato che giurisprudenza amministrativa pressoché unanime ha chiarito che per escludere la rilevanza di un precedente penale non è sufficiente la decorrenza temporale che porta all’estinzione, ma è necessaria la dichiarazione di estinzione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato”;*
- inoltre, proprio nei precedenti giurisprudenziali sopra riportati il TAR ha anche chiarito che *“Infatti, in termini generali, va rammentato che la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque l’esclusione automatica dalla gara del concorrente per avere prodotto dichiarazioni non veritiere. In tal caso, non vi è valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma suo obbligo di espellere l’impresa; la mendacia o la reticenza violano, infatti, principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell’aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante e sono ritenute non tollerabili direttamente dal legislatore. L’operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di talché deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa”;*

CONSIDERATO QUINDI CHE

- nel caso di obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori, le conseguenze del riscontro di un motivo di esclusione relativamente ad un subappaltatore sono differenti a seconda che tale situazione venga accertata in corso di gara (con esclusione dell’offerente), ovvero in un momento successivo alla stipulazione del contratto (con sostituzione del subappaltatore);
- l’art. 9 del disciplinare di gara è conforme alla disciplina di rango primario, che prevede l’obbligo di sostituzione del subappaltatore solo quando la causa di esclusione venga rilevata in costanza di esecuzione del contratto;
- inoltre ai fini dell’art. 80 del Codice Appalti non assumono rilievo solo le condanne dichiarate estinte o i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione;
- la condanna rilevante in quanto espressione di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 è quella relativa a qualsiasi condotta legata all’esercizio dell’attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo, non esclusi, evidentemente, i reati ambientali;
- le stesse Linee Guida ANAC n. 6 prevedono al punto 4.2 che *“La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice”;*

- i concorrenti, in linea con la *ratio* della norma, sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti che siano astrattamente idonei a minare l'integrità o affidabilità dell'impresa, al fine di consentire alla Stazione Appaltante il corretto esercizio del potere di apprezzamento discrezionale posto in capo alla medesima;
- l'art. 80 comma 5 lett.f-bis) del codice prevede l'esclusione del concorrente che presenti nella procedura di gara dichiarazioni non veritiere;
- l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante, comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016;
- nell'ambito della presente procedura l'obbligatoria indicazione della terna e l'applicazione della relativa disciplina è circoscritta ai lotti soprasoglia;
- in relazione al lotto sottosoglia, lotto 4, l'operatore ha indicato il laboratorio Sigma che nel DGUE ha espressamente attestato di possedere l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 58 del DPR 380/2001, garantendo così il requisito di partecipazione richiesto;
- la specifica disciplina in tema di esclusione di cui sopra risulta propriamente applicabile ai lotti in cui sussiste l'obbligatoria indicazione della terna dei subappaltori, incidendo sulla posizione del concorrente il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo ad anche solo ad uno dei subappaltatori;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

- per le illustrate ragioni di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'**esclusione** ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016 del concorrente **RTP AICE Consulting S.r.l. (mandataria)**, C.F. 01149980508 con sede in Via Giovanni Boccaccio 20 in San Giuliano Terme, e **Studio GAIA, GAIA Servizi S.n.c., Benigniengineering s.r.l., Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello e Ing. Francesco Del Viva (mandanti)** dai lotti soprasoglia della gara in epigrafe, lotti 1,2,3,5,6,7 oggetto di partecipazione, tra cui quindi dal lotto 3 (CIG 77192216AE) nel quale risulta collocato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 90,42, come da verbale n. 14 del 19/11/2019 della commissione giudicatrice, già pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione della gara in argomento;
- di soprassedere, in ragione dell'esclusione, alla verifica di anomalia dell'offerta del concorrente relativamente **al lotto 3**, in cui risulta primo in graduatoria;
- di demandare al RUP per i conseguenti adempimenti connessi alla presente esclusione, tra cui relativamente **al lotto 3** l'avvio della verifica di anomalia dell'offerta con riferimento al concorrente RTP POLITECNICA INGEGNERIA (mandataria), collocatosi secondo in graduatoria;
- che venga disposta la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del presente provvedimento nella specifica sezione della gara in argomento, in quanto le relative risultanze incidono sulla graduatoria finale di cui al verbale n. 14 del 19/11/2019 della commissione giudicatrice.

Avverso il presente provvedimento di esclusione potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Toscana, Via Ricasoli 40, 50122, entro 30 giorni dal ricevimento della presente avuto riguardo ai lotti 1, 2 e 3; innanzi al TAR Umbria, via Baglioni 3, Perugia relativamente ai lotti 5, 6 e 7

Il Direttore Regionale
Stefano Lombardi

